Legge regionale 24 febbraio 2023 n. 9 – Calabria (art. 21).

Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria

Art. 21 Stato di emergenza regionale.

In vigore dal 25 febbraio 2023

1. In presenza o nell'imminenza di un'emergenza di cui all'articolo 2, lettera b), il Presidente della Giunta regionale, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento regionale di protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, con decreto può dichiarare lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. 6

2. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile di ulteriori sei mesi. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, individua:

a) i comuni interessati dall'emergenza;

b) la tipologia dell'evento, effettuata sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal Dipartimento regionale di protezione civile in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate, all'entità dei danni prodotti;

c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate in ordine di priorità a:

a) attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice;

b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli enti locali, o da altre strutture regionali;

5. In conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale può adottare, ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, purché nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme statali e dell'Unione europea, ordinanze di protezione civile per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante il perdurare dell'emergenza stessa e può disporre l'utilizzazione delle procedure di urgenza in materia di opere, forniture e servizi previsti a legislazione statale vigente.

6. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

7. Al termine dello stato di emergenza regionale, il Presidente della Giunta regionale, qualora necessario, dispone, con decreto, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

6Vedi, anche, il punto 1, D.P.Reg. 27 aprile 2026, n. 33.